



**FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

**IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO**

**COLLEGIO**

**AVV. ANGELO VITALE (PRESIDENTE)**

**AVV. ANTONIO SIMONELLI (VICE PRESIDENTE)**

**AVV. LORENZO DI GIACOMO (COMPONENTE)**

**DECISIONE N. 1/2023**

**NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FITDS/2022/0006 RG. PROC. FED.**

**F.I.T.D.S**

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 15 gennaio 2023 a carico di:

- **Sig. Antonio Perrone** C.F. [REDACTED] Numero Tessera [REDACTED]

AGONISTA iscritto alla ASD Tiro Dinamico Sportivo FIERAMOSCA;

\* \* \*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il presente procedimento ha preso avvio, ai sensi dell'articolo 45 del RGD FITDS, con l'atto di deferimento a giudizio n. FITDS/2022/0006 del 15 gennaio 2023, trasmesso a questo Tribunale dall'Ufficio del Procuratore Federale il 15 gennaio 2023.

2. Con il predetto atto di deferimento, il Procuratore Federale, richiamando integralmente l'attività di indagine e le risultanze istruttorie acquisite al procedimento, ha contestato all'incolpato indicato in epigrafe l'infrazione di cui all'art. 1 c. 3 e art. 4 n. 1 lett. a) del RGD FITDS, in relazione all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI, perché il 07 ottobre 2022 in Roma, via Vitorchiano n. 113, nel corso dell'udienza del Tribunale federale F.I.T.D.S., alla quale il tesserato Perrone partecipava come incolpato, procedeva, all'insaputa dei presenti e senza chiedere l'autorizzazione al Collegio o al Presidente del Tribunale, a registrare su file audio digitale tutte le conversazioni tenutesi nel corso dell'udienza relativa al processo disciplinare n. FITDS/2022/0002 conclusosi con sentenza n. 2/2022.

3. Nell'atto di deferimento, il Procuratore Federale ha dato atto dei fatti e degli elementi che hanno giustificato l'intenzione di procedere ed in particolare che:

a) in data 31 ottobre 2022 perveniva messaggio pec dall'indirizzo [REDACTED] che da verifica effettuata nel pubblico elenco INIPEC, risultava intestato al Sig. Antonio PERRONE c.f. [REDACTED] che conteneva un file denominato "esposto", con firma digitale con profilo PAdES-BASIC che era stata apposta da PERRONE ANTONIO, C.F. [REDACTED];

a) l'esposto conteneva la descrizione di fatti verificatisi nel corso dell'udienza del 07 ottobre 2022 in Roma via Vitorchiano n. 113 nell'aula ove era in corso l'udienza del Tribunale federale F.I.T.D.S. relativa al processo disciplinare n. FITDS/2022/0002 conclusosi con sentenza n. 2/2022, alla quale il tesserato Perrone partecipava come incolpato, con l'assistenza del proprio avvocato avv. Alessio Sacchetti e con la partecipazione all'udienza dei membri del Tribunale Federale (avv. Angelo Vitale, avv. Antonio Simonelli, avv. Lorenzo Di Giacomo), del sostituto procuratore Federale FITDS Avv. Armando Macrillò.

b) l'esposto conteneva la frase *"a riprova di quanto realmente avvenuto vi sono la testimonianza dell'Avv. Alessio Sacchetti e dell'Avv. Armando Macrillò (Vice Procuratore Federale) e la registrazione di detta udienza, a mezzo di proprio smartphone, che si mette a completa disposizione per eventuali verifiche di conformità del file audio, che si allega nella propria interezza (all. 7); per Vs. opportunità segnala che conversazione di cui sopra è al minuto n. 23.14"*;

c) allegato al medesimo messaggio di pec era contenuto un file audio che riproduceva conversazioni che l'esponente asseriva tenutesi nel corso dell'udienza del Tribunale FITDS del 07 ottobre 2022, tra i giudici, l'incolpato, il Sostituto procuratore federale FITDS e l'avvocato dell'incolpato;

d) l'avv. Armando Macrillò, Sostituto procuratore federale FITDS, presente all'udienza del 07 ottobre 2022, nel corso di audizione per l'assunzione di sommarie informazioni, acquisita agli atti della Procura, ha ascoltato il contenuto della registrazione inviata dal tesserato Perrone e confermato che la registrazione ha captato le conversazioni tenutesi nel corso dell'udienza del 07 ottobre 2022.

e) dall'ascolto del file audio e dal verbale di udienza è chiaramente desumibile che la registrazione non era stata preventivamente autorizzata dal Presidente del Tribunale federale, ed è stata raccolta all'insaputa degli astanti, senza avvertire o chiedere il permesso di registrare.

f) identica conclusione si traeva dalle stesse dichiarazioni contenute nell'esposto del tesserato Perrone e nel reclamo a firma dell'avv. Sacchetti, i quali neppure allegano di aver chiesto il

permesso di registrare e anzi espongono che *<le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite>*.

g) neppure dal verbale di udienza risultava alcuna richiesta o autorizzazione a registrare l'udienza.

4. A seguito di tale atto di deferimento, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16 gennaio 2023, ha fissato – ai sensi dell'articolo 47 del RGD FITDS – l'udienza del 10 febbraio 2023, dandone regolare comunicazione alle parti.

5. In data 20 gennaio 2023 il dott. Antonio Perrone, per il tramite del difensore avv. Alessio Sacchetti, ha proposto un ricorso ex art. 69 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS in cui ha indistintamente ricusato tutti i componenti del Tribunale Federale costituito per la deliberazione del procedimento disciplinare a suo carico chiedendo procedersi alla nomina di nuovo collegio giudicante.

6. Con decisione del 25 gennaio 2023 pubblicata in data 26 gennaio 2023 la Corte di Appello Federale, dopo aver interpellato ai sensi dell'art. 70 c. 8 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS i Componenti del Tribunale Federale ricusato - i quali hanno tutti comunicato di non aver alcun interesse personale nella vicenda né motivi di inimicizia o dissidio di natura privata nei confronti del dott. Perrone, non ritenendo opportuno astenersi – ritenendo dunque procedibile il ricorso ai sensi dell'art. 70 c. 6 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS, ha così statuito:

*la Corte Federale di Appello, così come composta, respinge l'istanza di ricusazione del collegio giudicante del Tribunale Federale proposta dal dott. Antonio Perrone e lo condanna, ai sensi dell'art. 28, co. 1, del Reg. giustizia e disciplina, al pagamento dell'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Federazione.*

7. In data 26 gennaio 2023, il Presidente del Tribunale - considerata la sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 70 c. 1 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS (in ragione del sopravvenuto ricorso per ricusazione avanzato dall'incolpato alla Corte di appello federale in data 20 gennaio 2023, deciso dalla predetta Corte di appello con provvedimento del 25 gennaio 2023, pubblicato in data 26 gennaio 2023), visto il rigetto del ricorso per revocazione, con conseguente cessazione della sospensione del procedimento - ha fissato, ai sensi dell'articolo 47 del RGD FITDS, l'udienza del 17 febbraio 2023, dandone regolare comunicazione alle parti.

8. In data 13 febbraio 2023 l'incolpato per mezzo dell'Avv. Alessio Sacchetti depositava ai sensi dell'art. 47 c. 1 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS una memoria difensiva indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi corredata da produzione documentale nella quale così concludeva:

*in via preliminare, pronunciarsi sul ricorso per riconsuetudine ovvero astenersi e altresì revocare la condanna alle spese per lite temeraria;*

*- nel merito:*

*a) in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o il deferito non l'ha commesso e/o il fatto non costituisce infrazione così come denunciato oppure applicare la scriminante ex art. 51 c.p.;*

*b) in via graduata, il minimo della sanzione con concessione delle circostanze attenuanti;*

*- in via istruttoria:*

*1) disporre l'esame del Sig. Dott. Antonio Perrone in relazione al fatto di cui al presente procedimento disciplinare;*

*2) disporre la trascrizione del file audio allegato all'esposto inviato, a mezzo pec, il 31/10/22 utile per una corretta e lineare ricostruzione degli accadimenti;*

*3) escutere il Sostituto Procuratore Federale Avv. Armando Macrillò necessario per comprendere quanto accaduto e le ragioni della condotta tenuta dai membri del Tribunale Federale che hanno, difatti, leso il diritto del Dott. Antonio Perrone di prendere la parola così come previsto e tutelato dall'art. 53, comma 4, R.G.D. F.I.T.D.S..*

*Nel particolare, sotto forma di domanda, detto teste può riferire sul seguente capitolo di prova:*

*- "Vero è che Ella ha udito nel corso dell'udienza del 07/10/2022 nel procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento le seguenti affermazioni dal Tribunale Federale: ... "non è previsto dal regolamento..., anzi, in teoria il deferito non dovrebbe essere nemmeno presente all'udienza, ma non abbiamo motivo di non farlo partecipare ... però ribadisco che il Perrone non ha ruolo formale"?.*

**9.** All'udienza del 17 febbraio 2023, sono comparsi per l'incolpato l'Avv. Alessio Sacchetti e la parte personalmente Dott. Antonio Perrone nonché il Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro, i quali, dopo ampia discussione, si sono riportati ai propri atti aggiungendo quanto specificato nel verbale di udienza, letto ed approvato dalle parti.

**10.** In particolare l'Avv. Alessio Sacchetti si riportava integralmente alla propria memoria difensiva e insisteva nella richiesta di riconsuetudine e, comunque, chiedeva l'assoluzione del dott. Antonio Perrone, anche eventualmente in ragione della scriminante di cui all'articolo 51 c.p.; in via istruttoria, insisteva nelle richieste formulate in atti di trascrizione del file audio e dell'escussione del sostituto procuratore federale avv. Armando Macrillò.

**11.** All'esito della discussione, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo e fissando il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 53 c. 6 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Preliminarmente, viene esaminata dal Collegio la domanda di pronuncia sul ricorso per ricusazione deciso dalla Corte di Appello Federale ovvero di astensione del presente Collegio con conseguente richiesta di revoca della condanna ivi contenuta.

Il Collegio ritiene inammissibile la domanda avanzata tesa inequivocabilmente a censurare nel merito la decisione della Corte di Appello Federale in punto di ricusazione, stante il divieto di cui all'articolo 70, comma 8, del RGD FITDS secondo cui la *“decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile”*.

Nel caso in esame il Collegio non può dunque pronunciarsi sui profili invocati dall'incolpato, non essendo impugnabile la decisione sulla ricusazione e, peraltro, non essendo la questione devoluta alla propria competenza.

Il ricorso per ricusazione ha infatti natura di procedimento distinto e autonomo, che sospende il giudizio disciplinare affidato al Collegio a cui si riferisce e che si conclude con una decisione nel termine di cui all'art. 70, comma 7, del RGD FITDS: il Collegio non ha dunque alcuna competenza sul punto né tanto meno può confermare e/o revocare la decisione assunta dalla Corte di Appello.

In ordine invece alla reiterata richiesta di astensione avanzata dall'incolpato al Collegio – sulla base peraltro di argomenti inconferenti e apodittici - non può che ribadirsi quanto già comunicato dai membri del Tribunale alla Corte di Appello Federale, ai sensi dell'art. 70 c. 8 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS, e dunque che non sussiste alcun profilo di astensione delineato dall'art. 69 c. 1 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS né tanto meno esistano gravi ragioni di opportunità per farvi ricorso, come richiesto dall'art. 69 c. 2 del Reg. di Giustizia e disciplina FITDS.

Si ribadisce infatti come il Collegio non abbia alcun interesse personale nella vicenda né motivi di inimicizia o dissidio di natura privata nei confronti del dott. Perrone e dunque non ravveda l'opportunità di astenersi dal decidere il presente procedimento disciplinare. Peraltro, a riguardo, l'incolpato ha pure sostenuto le sue argomentazioni con mere affermazioni apodittiche, senza portare alcun elemento fattuale a sostegno della richiesta di astensione o delle ipotetiche ragioni di pregiudizio o incompatibilità a carico dei membri del Collegio. Sul punto, non si intravede nemmeno il nesso tra gli affermati profili di conflitto tra l'incolpato e il Presidente della Federazione – dedotti dal dott. Perrone a sostegno delle sue richieste - e i supposti motivi che imporrebbero l'astensione dei membri giudicanti del Tribunale federale. Tantomeno è possibile

apprezzare il nesso tra i predetti affermati motivi di conflitto e le ragioni che hanno condotto l'incolpato ad assumere la condotta oggetto di valutazione disciplinare in questa sede.

Le questioni preliminari poste dall'incolpato vanno quindi risolte nel senso di cui alla superiore motivazione e le relative domande avanzate vanno dunque rigettate.

**II.** - Esaurito l'esame della questione preliminare, può passarsi al merito della questione posta con il deferimento.

Come già illustrato in premessa, la condotta oggetto di deferimento riguarda unicamente la condotta del dott. Perrone, nell'aver proceduto alla registrazione dell'udienza del 7 ottobre 2022 in Roma - nell'aula ove era in corso l'udienza del Tribunale federale F.I.T.D.S. relativa al processo disciplinare n. FITDS/2022/0002, alla quale il tesserato partecipava come incolpato - all'insaputa dei partecipanti e senza preventivo avviso e richiesta di autorizzazione al Collegio o al Presidente del Tribunale federale.

Sul punto è necessario specificare che, seppure irrilevante ai fini del giudizio, l'aula di udienza ove si è consumata la condotta del dott. Perrone oggetto del presente procedimento non era in Via Vitorchiano, 113 bensì presso gli Uffici del C.O.N.I. in Roma, Largo de Bosis 15.

Fatta questa necessaria premessa, appare altresì necessario precisare - ai fini della corretta delimitazione del perimetro del presente procedimento e per sgombrare il campo da tutta una serie di argomentazioni e richieste avanzate dalla difesa dell'incolpato – che il Collegio non è investito della questione circa il contenuto della registrazione, la sua valenza o meno come mezzo di prova ovvero circa la sua attinenza con quanto apoditticamente e pretestuosamente affermato dalla Difesa dell'incolpato a sostegno della richiesta ricusazione del Collegio, atteso che tali questioni sono attinenti invero all'impugnazione della decisione del Tribunale Federale n. 2 del 17/10/2022 ovvero alla questione del ricorso per ricusazione, già sottoposte e vagliate della Corte di Appello Federale competente, in senso sfavorevole all'incolpato.

Conseguentemente questo Collegio può pronunciarsi unicamente sulla valenza disciplinare della condotta sottoposta al proprio vaglio, come sopra delineata e come fatta oggetto di deferimento da parte della Procura Federale, consistente appunto nell'aver proceduto a registrare l'udienza all'insaputa dei membri del Collegio e del rappresentante della Procura federale, senza farne avviso, menzione o richiesta di autorizzazione al Tribunale.

**III.** – A riguardo, preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover esaminare e rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'incolpato nella memoria difensiva depositata in atti e ribadite

anche all'udienza del 17 Febbraio 2023, svoltasi – come da verbale - alla presenza del difensore e dell'incolpato.

A riguardo, il Tribunale ritiene superflui e irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, stante l'evidenza dei fatti di cui alla condotta oggetto di deferimento, fatti incontestati peraltro dallo stesso incolpato, che il Collegio è chiamato ad esaminare e a valutare sotto il profilo disciplinare.

Sotto tale profilo, anche alla luce della memoria e dei documenti in atti, le richieste istruttorie appaiono altresì – ad avviso del Tribunale – oltre che superflue e irrilevanti ai fini del decidere, totalmente inconferenti rispetto all'oggetto del procedimento (per come precisato *supra, sub § II*), che può dunque decidersi sulla base delle evidenze documentali in atti.

Infine, ad avviso del Tribunale, il rigetto delle richieste istruttorie per irrilevanza ai fini del decidere e inammissibilità si coniuga ed è coerente anche con i principi della ragionevole durata del processo, peraltro regolato da termini di durata, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia. (Cass. civ. Sez. II Sent., 31/07/2020, n. 16517).

**III.I.** - Venendo dunque all'esame del merito della condotta del dott. Perrone oggetto di deferimento, ad avviso del Tribunale, si configura la fattispecie disciplinare di cui all'articolo 1 c. 3 e art. 4 n. 1 lett. a) del RGD FITDS, attesa la chiara sussistenza di un comportamento di aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza.

In primo luogo, la condotta oggetto di deferimento risulta indiscutibilmente provata anche alla luce della Difesa dell'incolpato, che ha ammesso di non aver chiesto il permesso di registrare e di aver agito all'insaputa dei presenti, sostenendo però la liceità del comportamento assunto per ragioni di opportunità, per esercitare i propri diritti di difesa e per essere lo stesso prevenuto nei confronti del Tribunale Federale in ragione del conflitto di interessi, a suo dire esistente, tra il dott. Perrone e il Presidente della Federazione.

Il Tribunale ritiene il dott. Perrone responsabile della violazione disciplinare a lui ascritta.

In primo luogo, appare evidente che la condotta appare contraria ai principi di lealtà e correttezza, che improntano non solo la condotta dei tesserati, ma anche le parti e i difensori nell'ambito del giudizio disciplinare. E' noto, infatti, che al processo sportivo si applicano – in quanto compatibili – i principi e le regole del processo civile. Come è altrettanto noto che l'articolo 88 del c.p.c. – rubricato “Dovere di lealtà e probità” – prevede che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”. Parimenti noto è che gli articoli 127 e 175 c.p.c. affidano al Giudice il potere di direzione del procedimento al fine di

garantire “il più sollecito e leale svolgimento del procedimento” e che l’art. 422 c.p.c. affida sempre al Giudice il potere di autorizzare la registrazione dell’udienza. Sotto tale profilo, anche l’articolo 53 del RGD FITDS affida al Presidente del Collegio il potere-dovere di regolare lo svolgimento dell’udienza.

E’ del tutto evidente, dunque, che il dott. Perrone – registrando l’udienza all’insaputa dei presenti e senza avvisare e chiedere l’autorizzazione al Collegio – abbia violato tutti questi precetti e, in definitiva, abbia mostrato scarso rispetto e scarsa lealtà e correttezza nei confronti del Tribunale federale e, quindi, delle prerogative e degli organi di giustizia sportiva chiamati a garantire il rispetto delle regole associative e di comportamento degli associati. Sotto tale profilo, appare chiaro che il mancato riconoscimento del ruolo e dei poteri del Tribunale Federale e il mancato rispetto delle regole basilari che governano l’esercizio leale dei compiti istituzionalmente affidati agli Organi di giustizia, mina alle fondamenta il principio di lealtà e correttezza che deve essere alla base dell’associazionismo sportivo e che trova nel rispetto delle regole un principio costituzionale.

Tale dovere di lealtà e correttezza – che si traduce anche nel rispetto dei ruoli e degli Organi associativi e, soprattutto, delle regole che presidiano l’esercizio dei compiti istituzionali degli Organi di Giustizia - rappresenta infatti un principio fondante dell’associazionismo sportivo e dello sport in generale, anzi potremmo dire una pre-condizione dell’appartenenza associativa - che assume un valore e un significato etico, che trascende anche la semplice violazione di una regola processuale.

Ebbene, tale dovere di lealtà e correttezza risulta certamente e apertamente violato e sovvertito, soprattutto quando – come nel caso – si traduce in un comportamento subdolo, perché dissimulato e coperto, oltre che mosso da immotivato pregiudizio, di violazione e dispregio delle minime regole di comportamento che presidiano l’ordinario svolgimento delle attività degli Organi federali e delle attività che sovrintendono al rispetto delle regole associative, qual è il fatto di registrare le conversazioni di udienza all’insaputa del Collegio e dei partecipanti e senza darne avviso o chiederne l’autorizzazione.

D’altro canto, tale comportamento non è nemmeno giustificabile – come infondatamente argomentato dall’incolpato - per la necessità di esercitare i propri diritti di difesa o per dimostrare le ragioni di pregiudizio del Tribunale, a causa del conflitto di interessi tra il dott. Perrone e il Presidente della Federazione.

E' del tutto evidente, infatti, che i diritti di difesa si esercitano nel rispetto delle regole del processo e “nel” processo, giammai in violazione di quelle regole e “fuori” del processo. Cosicché, il dott. Perrone ben avrebbe potuto e dovuto avvisare il Collegio della volontà di registrare l'udienza, facendone richiesta di autorizzazione. Sotto questo profilo, appare irricevibile la tesi secondo cui un comportamento di aperta violazione delle regole processuali possa rappresentare esercizio legittimo dei diritti di difesa. Sarebbe una tesi che, se accolta, scardinerebbe alle fondamenta il sistema associativo e delle regole che presidiano le attività degli Organi di giustizia.

Allo stesso modo, come già detto, nemmeno si intravede un nesso tra l'ipotetico conflitto del dott. Perrone con il Presidente della federazione, l'affermato e indimostrato pregiudizio che avrebbe animato il Collegio e, infine, la decisione di registrare di nascosto l'udienza. E, sempre nello stesso senso, non si capisce in che termini la registrazione subdola dell'udienza, di nascosto e senza avvisare i presenti, possa rappresentare l'esercizio di un diritto di difesa: esercizio che, come detto, deve essere garantito nel rispetto delle regole processuali e nelle forme previste dai regolamenti di rito.

Sulla scorta della suddetta motivazione, il Tribunale ritiene dunque l'incolpato responsabile degli illeciti disciplinari di cui all'articolo 1 c. 3 e art. 4 n. 1 lett. a) del RGD FITDS e lo condanna alla sanzione dell'ammenda ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) RDG, consistente nell'obbligo di corrispondere alla FITDS una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00, non potendosi dar luogo all'applicazione di circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) RDG in ragione della specie di sanzione disciplinare comminata.

**p.q.m.**

rigettata come in motivazione la richiesta preliminare di astensione e ricusazione, nonché le richieste istruttorie avanzate, dichiara il deferito Antonio Perrone responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'incolpazione, per violazione degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, lettera a) del RDG, e per l'effetto condanna il predetto Antonio Perrone alla sanzione dell'ammenda, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) RDG, consistente nell'obbligo di corrispondere alla FITDS una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00.

Roma, 27 febbraio 2023

Avv. Angelo Vitale (Presidente)

Avv. Antonio Simonelli (Vice Presidente)

Avv. Lorenzo Di Giacomo (Componente)

